



PP05. 131/2007  
12.03.2007

Trieste... 9 MAR. 2007

Ministero per i Beni e le

Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E  
PAESAGGISTICI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA



Al  
Collegio dei geometri della  
Provincia di Trieste  
Via Cassa di Risparmio, 6  
34121 TRIESTE

Prot. N. ... MBAC-DR-FVG-PAESAG..... 1571

Risposta al Foglio del. ...

Allegati ... n. 1

Servizio ... N. ....

OGGETTO: D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Titolo I, Parte III (Beni paesaggistici) – art. 159 –  
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE IN VIA TRANSITORIA

Al  
Collegio dei geometri della  
Provincia di Gorizia  
Via Duca D Aosta, 91  
34170 GORIZIA

Al  
Collegio dei geometri della  
Provincia di Udine  
Via Grazzano, 5/B  
33100 UDINE

Al  
Collegio dei geometri della  
Provincia di PORDENONE  
Via F.lli Bandiera, 3  
33170 PORDENONE

Al  
Collegio dei periti industriali della  
Provincia di Trieste  
Via Coroneo, 6  
34133 TRIESTE

Al  
Collegio dei periti industriali della  
Provincia di Gorizia  
Via IX Agosto, 9  
34170 GORIZIA



Al  
Collegio dei periti industriali della  
Provincia di Pordenone  
Via Dante, 58  
33170 PORDENONE

Al  
Collegio dei periti industriali della  
Provincia di Udine  
Via Grazzano, 10  
33100 UDINE

Si trasmette in allegato alla presente copia della circolare n. 4970 d.d. 06.07.2006 già inoltrata alle amministrazioni ed agli ordini professionali della regione.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(arch. Ugo SORAGNI)





copie di. gentile  
 ord. D. e l. e. e.  
 di me 50 pag

Trieste..... - 6 LUG. 2006.....

Ministero per i Beni e le

Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E  
 PAESAGGISTICI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Prot. N. 4940 Allegati.....

Alla Regione autonoma Friuli Venezia  
 Giulia  
 Presidente della Giunta regionale  
 TRIESTE

Risposta al Foglio del.....

Servizio..... N.....

OGGETTO: D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Titolo I, Parte III (Beni paesaggistici) – art. 159 –  
 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE IN VIA TRANSITORIA.-

Alla Regione autonoma Friuli Venezia  
 Giulia  
 Assessorato regionale alle risorse agricole,  
 naturali, forestali e montagna  
 TRIESTE

Alla Regione autonoma Friuli Venezia  
 Giulia  
 Assessorato regionale alla pianificazione  
 territoriale, energia, mobilità e infrastrutture  
 di trasporto  
 TRIESTE

Alla Regione autonoma Friuli Venezia  
 Giulia  
 Assessorato regionale all'ambiente, lavori  
 pubblici e protezione civile  
 TRIESTE

Alla Regione autonoma Friuli Venezia  
 Giulia  
 Assessorato regionale all'istruzione, cultura,  
 sport e pace  
 TRIESTE

All' ANCI Friuli Venezia Giulia  
 Piazza XX Settembre, 2  
 33100 UDINE

All'UPI – Unione delle province italiane  
 Sezione del Friuli Venezia Giulia  
 Piazza XX Settembre, 2  
 33100 UDINE



All'Ordine degli architetti, pianificatori,  
paesaggisti e conservatori della provincia di  
Trieste  
Via del Teatro, 4  
34121 TRIESTE

All'Ordine degli architetti, pianificatori,  
paesaggisti e conservatori della provincia di  
Gorizia  
Corso Italia, 25  
34170 GORIZIA

All'Ordine degli architetti, pianificatori,  
paesaggisti e conservatori della provincia di  
Pordenone  
Corso Garibaldi, 49  
33170 PORDENONE

All'Ordine degli architetti, pianificatori,  
paesaggisti e conservatori della provincia di  
Udine  
via Paolo Canciani, 19  
33100 UDINE

All'Ordine degli ingegneri  
della provincia di Trieste  
via del Teatro, 4  
34121 TRIESTE

All'Ordine degli ingegneri  
della provincia di Gorizia  
Corso Italia, 25  
34170 GORIZIA

All'Ordine degli ingegneri  
della provincia di Pordenone  
via del Traverso, 8  
33170 PORDENONE

All'Ordine degli ingegneri  
della provincia di Udine  
via di Toppo, 5  
33100 UDINE

Alla Soprintendenza per i beni architettonici  
e per il paesaggio e per il patrimonio storico,  
artistico ed etnoantropologico del Friuli  
Venezia Giulia  
SEDE

e p. c.

Alla Soprintendenza per i beni archeologici  
del Friuli Venezia Giulia  
SEDE



A simple, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a vertical line that curves slightly to the right at the top and ends in a small dot.

Con riferimento all'oggetto si ritiene di dover fare presente a porta a codesta Regione, a codesta Associazione e Unione e a codesti Ordini professionali che l'espressione della volontà del Ministero di non procedere, nei casi previsti dall'articolo 159 del sopracitato D.lgs 42/04, all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal soggetto all'uopo delegato o sub delegato, si forma, nella previsione del legislatore, **mediante l'inutile consumarsi del termine colà previsto**.

Detto termine (pari a sessanta giorni) è richiamato dall'art. 138, comma 1, della L.R. 19 novembre 1991, n. 52, il quale, al successivo comma, statuisce (con ciò prorogando i termini previsti dalla legislazione nazionale) che l'efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche resta comunque sospesa per ulteriori trenta giorni, salvo che, nel frattempo «*non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti*».

Ne deriva dunque che la norma regionale, pur non escludendo il possibile rilascio di tale ultimo atto, **nulla statuisce in merito alla sussistenza di un siffatto obbligo da parte dell'Amministrazione statale**.

Tanto premesso si rende noto ai destinatari della presente che, con direttiva in data 1 dicembre 2005, lo scrivente Direttore regionale, dopo un approfondito esame della situazione organizzativa degli Uffici dipendenti, ha impartito alla Soprintendenza in indirizzo disposizioni secondo le quali, a far data dal 7 successivo, la prassi di rilasciare detto "atto di consenso" doveva ritenersi soppressa, a favore dell'applicazione di quanto testualmente previsto dal citato art. 159 del D.lgs 42/04.

L'abolizione di tale prassi ha risposto all'esigenza di questa Amministrazione di disporre del tempo necessario agli approfondimenti istruttori richiesti dalle circostanze, garantendo la possibilità di intervenire, con l'annullamento di cui all'art. 159, anche a ridosso dell'esaurimento del termine colà indicato.

Di conseguenza l'espressione della volontà del Ministero di non procedere all'annullamento *si forma ordinariamente*, a partire dalla data sopraindicata, *mediante l'inutile consumarsi del termine previsto dal comma 3 dell'art. 159*, ivi compresi i casi in cui la Soprintendenza richieda le integrazioni documentali ed interrompa detto termine.

Nella consapevolezza che le predette esigenze organizzative debbono trovare un limite nella necessità di garantire opportune forme di collaborazione con soggetti titolari di interessi pubblici, si è tuttavia mantenuta la possibilità, per la citata Soprintendenza, di rilasciare i più volte citati "atti di consenso" laddove gli atti autorizzativi, trasmessi al Ministero ai sensi del citato art. 138 della L.R. 52/91, riguardino opere o lavori ad eseguirsi da parte di soggetti ricompresi tra quelli elencati dall'art. 10, comma primo, del più volte citato D.lgs 42/04: ovvero **lo Stato, la Regione, gli altri enti pubblici territoriali e ogni altro ente o istituto pubblico o persona giuridica privata senza fine di lucro**, sempreché le predette autorizzazioni riguardino opere o lavori di particolare rilevanza o utilità per la collettività per le quali il soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione **abbia rappresentato particolare urgenza nella conclusione dell'iter amministrativo**.

Tali deroghe vengono correntemente poste in essere, dando luogo a soddisfacenti forme di collaborazione istituzionale.

Successivamente all'emanazione della citata direttiva 1 dicembre 2005 questa Direzione regionale ha preso atto di situazioni, alla stessa ripetutamente rappresentate dalla Regione e dagli Enti pubblici territoriali, in cui il formarsi della volontà del Ministero di non procedere all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica mediante l'inutile consumazione del più volte richiamato termine, può determinare la compromissione del buon esito di istanze preordinate all'ottenimento, **anche da parte di soggetti privati**, di agevolazioni o contribuzioni finanziarie previste dalla vigente normativa.

Tanto considerato si rende noto con la presente che questa Direzione, valutata l'opportunità di non compromettere l'accesso alle menzionate agevolazioni o contribuzioni da parte dei soggetti destinatari del rilascio delle predette autorizzazioni paesaggistiche, dispone quanto segue:



E' ammesso, da parte della competente Soprintendenza, l'inoltro dell'atto di consenso di cui al citato art. 138, comma 1, della L.R. 52/91, anche in relazione ad interventi autorizzati dalla Regione o dai Comuni su istanza di soggetti privati, sempre che l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata a favore di tali soggetti, risulti legittima e qualora ricorrano entrambe le seguenti circostanze:

- a) l'autorizzazione riguardi opere o lavori **il differimento del cui avvio comporti l'effettiva ed irrevocabile decadenza di contribuzioni o agevolazioni finanziarie** previste da norme statali o regionali;
- b) la ricorrenza della circostanza di cui al precedente punto a) venga **esplicitamente dichiarata** dal soggetto competente all'inoltro alla Soprintendenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.lgs 42/04, con indicazione **della fattispecie di contribuzione o agevolazione suscettibile di essere compromessa dall'inutile consumarsi del termine di cui al più volte citato art. 159 del D.lgs 42/04, comprensiva degli estremi delle norme di riferimento, e del termine ultimo previsto per l'effettivo avvio dei lavori.**

I destinatari della presente sono **vivamente pregati di voler assicurare la massima diffusione della presente presso i propri Uffici, associati o iscritti**, nel mentre la Soprintendenza in indirizzo darà assicurazione di puntuale adempimento, fermo restando quanto disposto in merito alla titolarità dell'emanazione degli atti in questione di cui alla più volte citata direttiva 7131/05.-

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)

US/lg

